

Prefettura Parma
Prot. Uscita del 23/12/2009
Numero: **0012478**
Classifica: 59.16



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

RACCOMANDATA A.R.

Alla Sig.ra [REDACTED]
Legale rappresentante della ditta
[REDACTED] S.a.s.
di [REDACTED] & C.
via [REDACTED], [REDACTED]
PARMA

OGGETTO: Istanza per la sospensione dei termini ex art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, datata 4 ottobre 2009 e pervenuta l'9 ottobre 2009.

VISTA l'istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura presentata dalla S.V. in data 16 luglio 2009, inviata da questa Prefettura al Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, unitamente al dettagliato rapporto di competenza;

VISTA l'istanza per la sospensione dei termini ex art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, datata 4 ottobre 2009 e pervenuta l'8 ottobre 2009, nella quale, peraltro, non vengono specificate le singole posizioni debitorie;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, l'avviso del Presidente del Tribunale di Parma il quale, con nota n. 2811/4/5/3 in data 11 novembre 2009, ha comunicato il proprio nulla osta;

VISTA la circolare del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura n. 196 del 26/1/2006, in merito alla decorrenza degli effetti della sospensione dei termini di cui al suddetto art. 20 L. 44/1999;

SI ESPRIME parere in senso positivo, ai sensi del citato art. 20, comma 7, della legge 44/1999, in merito alla sospensione dei termini di cui al medesimo art. 20, limitatamente alle posizioni debitorie riconducibili alle previsioni di tale norma e che la S.V. provvederà caso per caso a documentare adeguatamente.

Parma, 22 dicembre 2009

L. PREFETTO
(Scappi)

VMP/vmp



Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

PREMESSO che il Sig. [redacted], nato a [redacted] il giorno [redacted], ed il Sig. [redacted], nato a [redacted] il giorno [redacted], in qualità di legali rappresentanti delle Società denominate [redacted] di [redacted] e C., con sede in [redacted], C.F. [redacted], AZIENDA [redacted] di [redacted] e C. S.S., con sede in [redacted], C.F. [redacted] e SOCIETÀ [redacted] a.r.l., con sede in [redacted], C.F. [redacted], unitamente ai Sigg.ri. [redacted], nato a [redacted] in data [redacted] ed [redacted], nata a [redacted] in data [redacted], hanno presentato, in data 2 novembre 2009, istanza di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura ai sensi della Legge 108/1996, in relazione alla quale, hanno chiesto il parere prefettizio in ordine alla fruizione del beneficio della sospensione dei termini prevista all'art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

ACQUISITO dal Presidente del Tribunale di Forlì, in data odierna, il favorevole avviso alla concessione di quanto richiesto espresso con nota prot. n. 1708 del 17/11/2009;

RILEVATA la sussistenza di imminenti scadenze a carico dei sunnominati con segnato riguardo alla pendenza, presso il Tribunale Civile di Forlì, di alcune controversie giudiziarie connesse all'accertamento dell'esatto dare/avere nei confronti di un'Istituto di Credito;

RILEVATO, altresì, che i richiedenti, hanno prodotto in data 01/08/2009, per il tramite del Comando Stazione Carabinieri di Predappio, due denunce quali vittime del reato di usura, in relazione alle quali sono stati instaurati, presso la locale Procura della Repubblica, i procedimenti penali n. 2636/09-44 RGNR e 2668-44 RGNR;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nella fattispecie, i presupposti e le condizioni che possano dare luogo alla sospensione dei termini in argomento;

VISTO l'art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

VISTA la circolare prot. n. 196/BE(BQ) del 26/01/2006 con la quale il Commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha impartito direttive in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla fruizione da parte dei sunnominati del beneficio della sospensione dei termini di scadenza di cui all'art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Il presente provvedimento, la cui efficacia - ai sensi del comma 5 del suindicato art. 20 - deve intendersi immediatamente cessata in caso di mancata concessione dei benefici richiesti dai sunnominati ai sensi della legge 108/96 come modificata ed integrata dalla Legge 23/02/1999 n. 44, sarà trasmesso per quanto di competenza al Commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Forlì, 17/11/2009




Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena

Si attesta, ai sensi dell'art. 18 - comma 2 - del D.P.R. 23/12/2000, n. 445, che la presente copia è conforme all'originale presente agli atti d'ufficio.

Forlì, 18 novembre 2009

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Campanale)

IL PREFETTO
(Trovato)



Ricorso " s.r.l." n.° 26/2008.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Ufficio Fallimenti

riunito in Camera di Consiglio, composto dai Sigg. Magistrati

Cron.

12232

- | | | |
|----------------|------------------|--------------|
| 1) Dr. Luigi | CLAUDIO | Presidente |
| 2) Dr. Enrico | SCODITTI | Giudice |
| 3) Dr.ssa Anna | DE SIMONE | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella procedura iscritta nel registro sotto il numero d'ordine 26 dell'anno 2008, concernente il ricorso per fallimento proposto nei confronti della società " s.r.l."; letto il parere reso dal Prefetto della Provincia di Bari in data 21.07.2008 (e integrazione del 17.09.2008), favorevole alla concessione in favore del Sig. , quale amm/tore Unico della società " s.r.l.", della sospensione dei termini di cui alla legge 23 febbraio 1999, n°44;

considerato che la suddetta legge deve ritenersi applicabile anche nelle procedure fallimentari, dal momento che, rendendo inesigibili *ex lege* i crediti vantati verso l'impresa, impedisce la configurazione dello stato di insolvenza;

P.T.M.

si dichiara sospeso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 20 Legge 23 Febbraio 1999, n.44. Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.12.2008

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

Il Cancelliere

Il Presidente
dot. Luigi Claudio

Kipling s.a.s. - www.kipling90.com



Al Prefetto della Provincia di Crotona

Prot. n° 13434-2006 - Area 1

PREMESSO che i Sigg.ri [redacted] nata a [redacted] il [redacted] e [redacted] nata a [redacted] il [redacted], entrambi residenti in [redacted] alla Via [redacted] n. [redacted] e domiciliati in Via [redacted] n. [redacted] hanno presentato istanza per la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 108/96;

VISTA l'istanza in data 20/02/2006, con la quale i predetti hanno richiesto la sospensione dei termini ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge n. 44/90, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di Solidarietà per le vittime di richieste estorsive e dell'usura";

VISTO l'avviso favorevole espresso dal Presidente del Tribunale di Crotona in data 20/03/2006 in ordine alla concessione del beneficio in parola, limitatamente al procedimento esecutivo immobiliare ed al conseguente pignoramento promossi dalla Intesa gestione crediti S.p.a.;

VISTI gli atti d'ufficio;

**ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

ai fini della sospensione dei termini prevista dall'art. 20 della citata legge n. 44/99 a favore dei Sigg.ri [redacted] nata a [redacted] e [redacted] nato a [redacted] il [redacted], entrambi residenti in [redacted] alla Via [redacted] n. [redacted] e domiciliati in Via [redacted] n. [redacted] limitatamente al procedimento esecutivo immobiliare ed al conseguente pignoramento promossi dalla Intesa gestione crediti S.p.a.

Il presente atto si rilascia a richiesta degli interessati per gli usi consentiti dalla Legge.

li. 25/05/2006

IL PREFETTO
MUSOLINO

Kipling s.a.s. - www.kipling90.com



Kipling s.a.s. - www.kipling90.com
Il Prefetto della Provincia di Crotona

Prot. n° 22371-2007 - Area 1

PREMESSO che i Sigg.ri [redacted] nata a [redacted] il [redacted] e [redacted] nato a [redacted] entrambi residenti in [redacted] alla [redacted] n. [redacted] e domiciliati in Via [redacted] n. [redacted] hanno presentato istanza per la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 108/96;

VISTA l'istanza in data 09/11/2007, con la quale i predetti hanno richiesto la sospensione dei termini ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge n. 44/90, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di Solidarietà per le vittime di richieste estorsive e dell'usura";

VISTO l'avviso favorevole espresso dal Presidente del Tribunale di Crotona in data 21/11/2007 in ordine alla concessione del beneficio in parola, limitatamente al procedimento esecutivo immobiliare ed al conseguente pignoramento promossi dalla Intesa gestione crediti S.p.a.;

VISTI gli atti d'ufficio;

**ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

ai fini della sospensione dei termini prevista dall'art. 20 della citata legge n. 44/99 a favore dei Sigg.ri [redacted] nata a [redacted] il [redacted] e [redacted] nato a Crotona il [redacted] entrambi residenti in [redacted] alla Via [redacted] n. [redacted] limitatamente al procedimento esecutivo immobiliare ed al conseguente pignoramento promossi dalla Intesa gestione crediti S.p.a..

Il presente atto si rilascia a richiesta degli interessati per gli usi consentiti dalla Legge.

li 25/11/2007

IL PREFETTO
FALLICA

Kipling s.a.s. - www.kipling90.com



Oron 508/10

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Sciogliere la riserva assunta all'udienza del 17.12.2010, in ordine all'opposizione ex art. 615, 2° co. c.p.c. proposta dall' [redacted] e dalla [redacted] s.l. con ricorso del 7.12.2009, nei confronti della Cassa [redacted], esaminati gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Va preliminarmente disposta l'invocata sospensione ai sensi dell'art. 20 l. 44/1999.

L'art. 20, 4° co., l. 44/1999 prevede, in favore dei soggetti che abbiano chiesto l'ammissione al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, la sospensione, per la durata di 300 giorni - per quanto qui interessa - dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, comprese le vendite e le assegnazioni forzate, con effetto dal parere favorevole del Prefetto.

Le due società odierne opponenti risultano essere state ammesse ai benefici previsti dalla richiamata legge, come risulta dal decreto prefettizio in data 17.11.2009, emesso su parere favorevole del Presidente del Tribunale.

Ricorrendone i presupposti deve essere, dunque, disposta la sospensione per il

periodo di 300 giorni, decorrenti dal 17.11.2009, di tutti i termini relativi alla procedura di esecuzione immobiliare intrapresa dalla Cassa dei Risparmi [redacted] con pignoramento notificato il 19.11.2009.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.c. deve essere comunque assegnato alle opposenti il termine perentorio di 60 giorni per introdurre il giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa e con il rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti alla metà, precisandosi che tale termine perentorio, per effetto del disposto di cui all'art. 20, 3° co. c.p.c. l. 44/1999 è parimenti soggetto alla sospensione per 300 giorni.

P.Q.M.

Dispone la sospensione per il periodo di 300 giorni, decorrenti dal 17.11.2009, di tutti i termini relativi alla procedura di esecuzione immobiliare intrapresa dalla Cassa dei Risparmi [redacted] con pignoramento notificato il 19.11.2009.

Assegna alle opposenti il termine perentorio di 60 giorni (soggetto alla sospensione e decorrente (lunche dallo scadere dei 300 giorni come sopra indicati) per introdurre la causa di merito, previa iscrizione a ruolo contenzioso della causa, con il rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti alla metà.

Si comunichi.

Così deciso a Forlì, 19.2.2010

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dr. ssa Barbara Vacca

TRIBUNALE DI FORLÌ	
Depositato in cancelleria	
addì	19 FEB. 2010
Il Cancelliere	